

ANTIRICICLAGGIO L'organizzazione e i controlli

Le criticità del regolamento

A oltre un anno dalla circolare Isvap, che ha stabilito le procedure interne per identificare operazioni improprie, alcuni aspetti sono problematici. Soprattutto quando la distribuzione è affidata allo sportello.

Ranieri Razzante

Organizzazione, procedure e controlli interni in grado di evitare l'utilizzo di compagnie e intermediari per riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Di questo si è occupato l'ormai "storico" regolamento 41, emanato nel maggio 2012 dall'Isvap. L'intervento dell'authority oggi soppressa ha in gran parte ripreso le disposizioni che regolano il settore del credito, pubblicate da Bankitalia il 10 marzo 2011; il quadro legi-



Ranieri Razzante docente di Diritto delle assicurazioni presso l'università di Castellanza.

slazione, curandosi di verificare che le funzioni aziendali interessate alla prevenzione siano adeguate. Infine, approva le procedure interne, assicurando che venga costruito un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo. L'organo di controllo è consultato sulla struttura complessiva dei sistemi di gestione e di verifica, e ha il compito di informare l'Ivass di ogni possibile violazione delle norme. Allo stesso modo, deve comu-

nicare entro 30 giorni le infrazioni sull'istituzione e la tenuta dell'archivio unico informatico, con l'indicazione dei motivi che le hanno provocate.

La funzione antiriciclaggio Le compagnie istituiscono, dunque, una funzione per prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Questo gruppo di lavoro - a cui sono richiesti requisiti di indipendenza - deve poter accedere a tutte quelle attività e informazioni dell'impresa utili per controllare il rispetto della normativa. Non si è voluta imporre l'adozione di strutture complesse, ma si è mirato piuttosto ad assicurare la presenza di presidi idonei al contrasto del riciclaggio. A questo proposito, diventa molto importante coinvolgere gli organi societari. E controllare che adempiano agli obblighi stabiliti.

Ma chi istituisce la funzione antiriciclaggio? L'organo amministrativo, che ne definisce anche responsabilità, compiti e modalità operative. Per il resto, le imprese possono decidere autonomamente i dettagli organizzativi. Sta-

biliscono, cioè, se organizzare questa funzione come specifica unità organizzativa, oppure affidare i suoi compiti a risorse appartenenti ad altre aree operative (tra cui quelle che gestiscono la *compliance* o il *risk management*). A prescindere dalla forma organizzativa scelta, le imprese nominano quindi un responsabile della funzione antiriciclaggio. Che - ancora una volta - può essere a capo di compliance o risk management, ma non deve essere inserito in aree operative, né guidarle.

Quali sono i compiti principali della funzione antiriciclaggio? Nel dettaglio, questo gruppo individua le norme che possono essere applicate; collabora all'identificazione del sistema di controlli interni e delle procedure per la prevenzione di eventuali rischi; verifica che le procedure adottate siano idonee e, in caso contrario, ne propone eventuali modifiche; presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e fornisce loro informazioni; verifica l'affidabilità dell'archivio unico informatico (Aui) e trasmette ogni mese all'unità di informazione finanziaria di Bankitalia (Uif) i dati che riguardano le registrazioni.

Si occupa, inoltre, della formazione continua del personale e dei collaboratori in quel settore; contribuisce alla diffusione della cultura antiriciclaggio, predisponendo un documento riassuntivo di responsabilità e compiti; valuta l'adeguatezza dei sistemi che servono a far osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela; rafforza questa attività nel caso in cui, per circostanze ambientali, appaia molto elevato il rischio di riciclaggio; infine, presenta agli organi aziendali, almeno una volta l'anno, una relazione sulle disfunzioni accertate e sulle



relative azioni correttive da intraprendere. Il regolamento prevede, inoltre, che l'antiriciclaggio possa essere esternalizzato. Ciò accade in quelle imprese in cui, a causa delle dimensioni ridotte e delle caratteristiche operative, istituire una funzione specifica risulterebbe antieconomico. In questo caso, l'attività viene effettuata al di fuori dell'azienda, ma la responsabilità per la corretta gestione dei rischi resta al suo interno. L'outsourcer deve essere dotato dei requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza; le modalità di svolgimento del servizio da parte del partner esterno sono monitorate da un incaricato interno alla funzione antiriciclaggio. Questo, come prevede l'articolo 33 del regolamento Isvap 20/2008, è nominato dalle imprese.

Il responsabile Sos Il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette è, invece, il legale rappresentante dell'impresa oppure un suo delegato. Lo stabilisce l'articolo 42, comma 4 del decreto. Tuttavia, la delega può essere attribuita anche al respon-

Funzioni coinvolte

Nelle assicurazioni, il controllo per scongiurare il riciclaggio è articolato su due livelli: il gestore e il delegato dell'impresa. Nelle banche, invece, le funzioni coinvolte sono tre: operatore di sportello, direttore di filiale e responsabile antiriciclaggio. Chi, dunque, vende una polizza tramite le filiali si può trovare nella condizione di applicare la procedura antiriciclaggio dell'impresa assicurativa, ma non quella della banca, che di solito è differente.

sabile della funzione antiriciclaggio. In concreto, il responsabile riceve le segnalazioni di operazioni sospette dal personale, dai collaboratori o dagli intermediari, le esamina e, nel caso in cui ne reputi alcune fondate, le trasmette all'unità di informazione finanziaria. Il nominativo del soggetto responsabile per le operazioni sospette è tempestivamente comunicato all'Uif; il suo ruolo e le sue responsabilità sono resi pubblici all'interno della struttura, presso la rete distributiva diretta, ma anche presso gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, Cap. Il responsabile Sos può accedere liberamente alle informazioni dirette ai vari organi aziendali e alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Può anche acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio. Ha, inoltre, il compito di mantenere rapporti con l'Uif e di rispondere a eventuali richieste da questo formulate.

Intermediari Le imprese assicurative, naturalmente, devono fornire strumenti antiriciclaggio anche alle reti distributive. In questo caso, gli intermediari devono segnalare operazioni sospette al delegato della mandante (che può anche coincidere con il responsabile della funzione); questo, a sua volta, le esamina e, se è il caso, le inoltra all'Uif. Inoltre, le imprese assicurative dotano la rete distributiva diretta di strumenti e procedure

per garantire l'esatto adempimento degli obblighi indicati. E per monitorare, anche attraverso

Come le banche

L'Isvap ha introdotto il regolamento antiriciclaggio per il settore assicurativo nel maggio del 2012; l'authority - oggi soppressa e ricostruita come Ivass sotto l'egida della Banca d'Italia - ha in gran parte ripreso le disposizioni che Via Nazionale ha emanato il 10 marzo 2011 per il settore creditizio.

so verifiche dirette *in loco*, il rispetto delle regole antiriciclaggio. Obblighi di monitoraggio e verifica sono previsti anche nei confronti dei broker di cui le stesse si avvalgono (aspetto, questo, che pone fine alla diatriba sul coinvolgimento o meno delle società di brokeraggio nelle procedure antiriciclaggio, che qualcuno ancora nega). Se il broker opera per più compagnie, per ognuna di esse ci sarà una garanzia di questi adempimenti. La rete distributiva come è attualmente articolata comporta tuttavia una maggiore difficoltà nell'individuare le anomalie collegate al profilo di rischio del cliente. E, di conseguenza, una maggiore difficoltà nel controllo sugli adempimenti antiriciclaggio. Altro problema è l'identificazione del titolare effettivo della polizza. Il rischio di riciclaggio è, infatti, difficile da scongiurare nel caso di un cliente che stipula una polizza per conto di un'altra persona. Ecco come: il contraente, in base a uno specifico accordo con la banca, paga le somme dovute per conto del beneficiario; in un momento successivo, alla scadenza della polizza, divide con lui l'importo che quest'ultimo ha incassato.

Nelle assicurazioni, dunque, il controllo per scongiurare il riciclaggio (tramite le segnalazioni) è articolato su due livelli: il gestore (per esempio, l'agente) e il delegato Sos dell'impresa. Nelle banche, invece, sono tre: operatore di sportello, direttore di filiale e responsabile antiriciclaggio, o delegato Sos.

Chi, dunque, vende una polizza mediante il circuito bancario, si può trovare nella condizione di applicare la procedura antiriciclaggio dell'impresa assicurativa, ma non quella della banca, che di solito è differente. Per questo motivo, la mancanza di un livello organizzativo nella compagnia potrebbe risultare pericolosa. Altro problema - sempre in caso di bancassurance - potrebbe derivare dalla differenza tra la formazione ricevuta dall'operatore bancario e quella (meno completa) impartita all'intermediario assicurativo. Un gap che potrebbe rendere più difficile, per quest'ultimo, segnalare l'operazione anomala. O, ancora, creare una duplicazione nel processo formativo, aggiungendo confusione. Per non parlare della conoscenza, spesso scarsa o superficiale, che il delegato Sos ha del cliente della banca. Ciò può comportare problemi di tipo operativo, che si presentano non appena il correntista sottoscrive un prodotto assicurativo in filiale: infatti, meno si conosce il cliente dell'azienda di credito, il suo profilo di rischio e le sue movimentazioni, più diventa complicato valutare l'anomalia dell'operazione. ■

